



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DIV. IV

*Vigilanza generale sugli enti previdenziali di diritto privato. Alta
vigilanza e indirizzo sulle forme pensionistiche complementari gestite
dalla COVIP*



03-02-2016/0002565/E

All'INPGI
Via Nizza n. 35
00198 ROMA

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento R.G.S.
I.GE.SPE.S - Ufficio IV
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Al Collegio sindacale dell'INPGI
Via Nizza n. 35
00198 ROMA

CdG: MA004.A007.11435

Classificazione: PG-L-72

Allegati: nota MEF n. 2321 del 19/01/2016

OGGETTO: INPGI - Gestione sostitutiva dell'AGO - Delibera n. 24/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 luglio 2015 concernente modifiche al Regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e variazioni delle aliquote contributive.

Si fa riferimento alla delibera n. 24/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 luglio 2015 e sottoposta alle Amministrazioni vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 509 del 1994, con la quale codesto Istituto:

1. ha approvato il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014, redatto sia a normativa vigente che a normativa variata;
2. ha adottato modifiche al Regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nel testo di cui all'all. A alla medesima delibera);
3. ha apportato variazioni delle aliquote contributive;
4. ha deliberato di applicare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983 in materia di retribuzione minima per l'accredito della contribuzione;
5. ha istituito il contributo straordinario di partecipazione;
6. ha prorogato il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486 della L. n. 147/2013.

Fermo restando che le risultanze del bilancio tecnico al 31.12.2014, a normativa vigente, saranno comunque oggetto di separata valutazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, per comodità di analisi, si tracciano in sintesi le principali leve oggetto di modifica, distintamente per le misure di natura previdenziale e non, evidenziando per le prime gli effetti prodotti sull'assetto complessivo della gestione sostitutiva dell'AGO, sia dal lato delle entrate che da quello delle uscite.

1. Misure di natura previdenziale:

- che determinano variazioni dal lato delle entrate:

1.1 incremento dell'aliquota contributiva IVS, a decorrere dal 1° gennaio 2016, da 8,69% a 9,19% (+0,5%) della retribuzione imponibile per i giornalisti dipendenti e da 22,28% a 23,81% (+1%+0,53%) per i datori di lavoro. Con tale modifica, l'aliquota contributiva IVS si attesta complessivamente al 33% della retribuzione imponibile, equiparandosi alla misura prevista nel sistema AGO;

1.2 introduzione, in via temporanea per 5 anni, **di un contributo straordinario** di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale a carico dei pensionati con redditi fino 91.251,15 euro e contestuale **proroga per 5 anni del contributo di solidarietà**, introdotto per effetto dell'art. 1, comma 486 della L. n. 147/2013, attualmente in vigore per i redditi superiori a 91.251,15 euro.

- che determinano variazioni dal lato delle uscite:

1.3 innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (da 65 anni a 66 per gli uomini e, progressivamente fino al 2020, da 62 anni a 66 per le donne) e per la pensione di anzianità (da 35 anni a 36 di anzianità, aumentando progressivamente a 40 nel 2022, fermo restando il requisito di età minima per l'accesso a 62 anni; ovvero, fino al 2021 compreso, con una anzianità contributiva di almeno 40 anni a prescindere dall'età). Per il calcolo dei relativi trattamenti, dal 2016, **le retribuzioni pensionabili sono rivalutate all'indice dei prezzi** senza l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare (art. 6, comma 1, lett. e);

1.4 in deroga ai requisiti di cui al punto precedente, sono previste le **clausole di salvaguardia** di cui alla tabella A), richiamata dall'art. 4, comma 7, del Regolamento proposto;

1.5 riduzione dell'aliquota di rendimento utilizzata per il calcolo della pensione, da 2,66% a 2,30%, per le retribuzioni inferiori alla retribuzione minima annua del redattore ordinario. Contestuale riduzione anche delle aliquote di rendimento da applicarsi alle retribuzioni eccedenti il suddetto limite (art. 7, comma 2);

1.6 incremento della percentuale di abbattimento, che si attesta al 5% annuo, delle pensioni di anzianità in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti minimi.

2. Misure di natura non previdenziale:

2.1 applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in via strutturale, dell'**aliquota dell'1%** a carico dei datori di lavoro, **destinata al sostegno della CIGS** già prevista, fino al 31.12.2016, dalla delibera CdA n. 41/2014;

2.2 rimodulazione del trattamento di disoccupazione: per la durata del trattamento ordinario, pari, come in precedenza, al massimo a 360 giorni, sono previste percentuali di riduzione dell'indennità giornaliera inferiori o uguali al 30% attualmente vigente, che comportano un corrispondente maggior onere; invece, per la durata del trattamento straordinario, sempre di 360 giorni, come in precedenza, a decorrere dal primo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità ordinaria, le aliquote di riduzione dell'indennità

giornaliera sono superiori al previgente 30% fino ad arrivare al 50%, comportando un risparmio di spesa;

2.3 rivisitazione della disciplina delle prestazioni facoltative, con abrogazione dell'assegno temporaneo di inabilità e della prestazione *una tantum* in caso di morte. Contestuale modifica dei requisiti per l'accesso all'assegno di superinvalidità e per il ricovero in case di riposo.

Il progetto di riforma contenuto nella delibera in argomento è stato supportato da un apposito bilancio tecnico redatto sia in base alla normativa vigente al 31.12.2014 che alla normativa variata, al fine di consentire l'apprezzamento, sull'equilibrio di gestione, degli effetti scaturenti dalle modifiche deliberate.

Sono state utilizzate solo le basi tecniche *standard* e la scelta di non elaborare stime secondo parametri specifici, come chiarisce l'attuario nelle proprie conclusioni, è stata motivata dall'opportunità di un "approccio prudente" di analisi. Pur tuttavia, lo stesso professionista rappresenta che tali ipotesi (soprattutto quelle connesse ai livelli occupazionali) non sono aderenti alla categoria professionale dei giornalisti, il cui settore continua a registrare duraturi segnali di sofferenza.

La documentazione tecnica descrive complessivamente una situazione gestionale, attuale e tendenziale, in evidente discontinuità con quella risultante dal bilancio tecnico al 31.12.2010, redatto ai fini della verifica straordinaria di stabilità cinquantennale, ex art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214. Infatti, sulla base delle proiezioni al 2010, sviluppate secondo ipotesi specifiche della categoria e con un tasso di rendimento del patrimonio contenuto nel limite dell'1% in termini reali, i Ministeri vigilanti avevano a suo tempo attestato la sostenibilità economica dell'Istituto, ritenendo dunque non necessario attivare, come previsto dalla norma, le ipotesi di passaggio al sistema contributivo per il calcolo delle prestazioni e il prelievo di solidarietà sui trattamenti pensionistici nella misura dell'1%, per gli anni 2012-2013. Rispetto a queste attese evoluzioni, però, il bilancio tecnico redatto al 31/12/2014 a normativa vigente, presenta una redditività nominale del patrimonio pari al tasso di inflazione ipotizzato +2,5%, ed evidenzia una situazione di squilibrio strutturale, con saldo previdenziale e totale sempre negativi per tutto il periodo di valutazione, con azzeramento del patrimonio a partire dal 2030. Le modifiche introdotte con il progetto di riforma in argomento, complessivamente più restrittive, determinano un marginale miglioramento dei risultati: il saldo pensionistico IVS rimane negativo fino al 2047, mentre il saldo totale, comprensivo dei rendimenti del patrimonio e delle altre prestazioni erogate, assume valori negativi fino al 2045 ad eccezione del periodo 2018-2023.

L'istruttoria effettuata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze fa ritenere che l'iniziativa di modifica regolamentare in esame, seppur non peggiorativa, non riesca a ricondurre le risultanze della gestione ad una significativa stabilità. Infatti, i prospetti prodotti a normativa variata, sviluppati con un tasso di redditività del 4,6%, indicano un disavanzo dei saldi totali per una durata di 25 anni che, erosa la quasi totalità del patrimonio, tornano positivi e ricominciano a crescere solo dal 2045; mentre l'indice di garanzia delle riserve riferito alle 5 annualità di pensioni in essere non raggiunge l'unità fino al 2059.

In seguito all'acquisizione delle risultanze di un ulteriore esercizio di simulazione sulle stime attuariali, richiesto per le vie brevi da questa Amministrazione e fornito dall'INPGI con e-mail prot. arrivo n. 16876 del 9.11.2015, sono emerse, altresì, le seguenti indicazioni:

- il tasso di rendimento del patrimonio è contenuto entro il limite dell'1% in termini reali (3% nominale), in coerenza con le disposizioni recentemente impartite agli enti previdenziali

privati per la redazione dei bilanci tecnici al 31.12.2014 (rif.: nota Minlavoro n. 13754 del 15.9.2015);

- l'asset parametrico *standard*, piuttosto che uno specificamente definito, rappresenta verosimilmente le linee tendenziali della platea assicurata, provvedendo a motivare esaurientemente la scelta effettuata, peraltro in discontinuità rispetto al recente passato;
- l'evidenza separata degli effetti scaturenti dalle singole modifiche, di natura previdenziale e non, con la precisazione, in particolare, del gettito derivante dal contributo di solidarietà.

Inoltre, l'Istituto ha precisato che, tra gli interventi in materia di entrate contributive, diversamente da quanto indicato nella relazione al bilancio tecnico, non è stata in definitiva adottata dal Consiglio di Amministrazione l'introduzione di un'aliquota aggiuntiva per la disoccupazione, pari all'1,40% a carico del datore di lavoro per i soli contratti a termine. In particolare, le stime attuariali non ricomprendono tale ipotesi di entrata contributiva.

L'ulteriore nota tecnico-attuariale (fornita con la predetta e-mail) a riscontro della richiesta di integrazione documentale, unitamente alla tabella riepilogativa dei risparmi scaturenti dalle proposte di modifica, fornisce nuove proiezioni (come detto, al tasso di rendimento del patrimonio pari al 3% nominale in luogo del 4,6%) che descrivono scenari comunque di disequilibrio, anche a seguito degli interventi di riforma in esame, con saldi previdenziali e totali sempre negativi ed azzeramento del patrimonio al 2036.

A partire da tale data, al fine di poter continuare ad assicurare l'erogazione delle prestazioni in essere, è prospettato un intervento esogeno che si farebbe carico anche del pagamento di ipotetici "interessi passivi" sul capitale (cfr. pag. 5 nota tecnico-attuariale), cosicché, dopo un periodo di squilibrio di 17 anni, il patrimonio tornerebbe a crescere dal 2052.

Il seguente prospetto riassuntivo riporta le risultanze di bilancio tecnico al 31.12.2014 secondo gli scenari a normativa vigente - tasso di crescita del patrimonio al 4,5%, a normativa variata - tasso al 4,6% e, come richiesto dai Ministeri vigilanti, a normativa variata con tasso del 3%, in linea con le indicazioni fornite dagli stessi, con nota n. 13754 del 15.09.2015, a tutti gli Enti previdenziali privati ai fini della prevista verifica attuariale riferita al 31.12.2014.

Prospetto riepilogativo Riforma INPGI (delibera CdA n.24/2015)

Risultanze Bilancio Tecnico al 31.12.2014

Indicatore	Scenario standard*		
	NORMATIVA VIGENTE tasso 4,5%	NORMATIVA VARIATA tasso 4,6%	NORMATIVA VARIATA tasso 3%
Saldo Previdenziale (1)	negativo fino al 2050	negativo fino al 2044	negativo fino al 2044
Saldo Previdenziale IVS (2)	negativo fino al 2051	negativo fino al 2047	negativo fino al 2047
Saldo Totale (3)	sempre negativo	negativo fino al 2045**	negativo fino al 2046
Azzeramento patrimonio	2030	mai	2036
Copertura della riserva (4)	mai	dal 2060 in poi	mai

(1) Differenza tra entrate ed uscite previdenziali ed altre prestazioni

(2) Differenza tra entrate ed uscite strettamente previdenziali

(3) Differenza tra entrate ed uscite totali, compresi i rendimenti del patrimonio

(4) Garanzia di copertura di 5 annualità di pensioni in essere

* Ipotesi sistema pubblico verificate con la conferenza di servizi del 17.07.2015

** Ad eccezione del periodo 2018-2023

Le modifiche apportate in ambito previdenziale, pur finalizzate al perseguimento di canoni di sostenibilità, appaiono non sufficienti, anche in considerazione dei requisiti decisamente più stringenti in vigore per il sistema pubblico per l'accesso ai trattamenti pensionistici e per le relative modalità di calcolo. Indipendentemente dal sistema di ipotesi, è evidente già a normativa vigente che, anche imponendo al patrimonio fattori di crescita particolarmente premianti, l'Istituto registra una situazione di squilibrio strutturale.

Inoltre, dai rendiconti dell'Istituto, emerge il progressivo peggioramento del saldo della gestione pensionistica IVS, che da -11,5 mln di euro nel 2011 passa a -84,3 mln di euro nel 2014. Tali disavanzi sono poi parzialmente assorbiti nell'ambito della più generale gestione previdenziale ed assistenziale (che passa da -1,3 mln di euro nel 2011 a -81,6 mln di euro nel 2014). I risultati di esercizio sono stati, comunque, sino ad oggi positivi per effetto del contributo della gestione patrimoniale che ha comportato la dismissione di una parte del patrimonio immobiliare. In particolare, a partire dal 2013, anno in cui i negativi saldi previdenziali e pensionistici IVS cominciano a registrare una forte crescita, il recupero in positivo della gestione, a livello contabile, è stato conseguito attraverso l'apposizione in bilancio di plusvalenze connesse all'operazione di conferimento degli immobili di proprietà al Fondo immobiliare G. Amendola.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio avviso sulla delibera in esame, rispettivamente, con note del 22.9.2015 e del 19.01.2016; in quest'ultima (All. 1), in particolare, acquisiti i dati delle nuove proiezioni attuariali e concordando con questa Amministrazione, ha rilevato la necessità che codesto Istituto individui nuove e ulteriori misure in grado di mettere effettivamente in sicurezza la gestione come dispone la normativa vigente.

Nell'immediato, in relazione a particolari istituti oggetto della delibera CdA n. 24/2015, d'intesa con il covigilante Ministero dell'economia e delle finanze, si formulano quindi le seguenti osservazioni:

- i. con riferimento all'istituzione del **contributo straordinario** per il riequilibrio finanziario - sebbene possa essere ritenuto uno degli "strumenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico", così come previsti dalla normativa di settore, cioè l'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 509/1994 - si ritiene di porre in evidenza, sotto un profilo di legittimità, che, in quanto imposto da un atto non avente forza di legge che incide su pensioni già maturate e in pagamento (c.d. diritti acquisiti), nonché al di sotto della soglia di salvaguardia posta dall'attuale normativa (14 volte il trattamento minimo Inps), espone l'Ente ad un probabile contenzioso dagli esiti molto incerti. Ciò anche alla luce delle numerose pronunce contrarie della Corte di Cassazione in relazione ad analoghe iniziative adottate da altri enti previdenziali di diritto privato. Pertanto, tale particolare misura potrebbe comportare per l'INPGI, in definitiva, addirittura maggiori oneri nel prossimo futuro a fronte di una disponibilità di risorse, nell'immediato, peraltro non quantificate e presumibilmente esigue;
- ii. in relazione alla "proroga" del **contributo di solidarietà** previsto dall'art. 1, comma 486, della L. n. 147/2013, già applicato dall'Istituto ai sensi di legge, si ritiene che lo stesso, in quanto ancorato ad una specifica disposizione di carattere primario, che ne circoscrive durata e decorrenza (1/1/2014 - 31/12/2016), non possa da essa discostarsi senza incorrere nel rischio di generare, anche in tal caso, un contenzioso fondato sull'assenza di una espressa previsione legislativa;
- iii. la misura derivante dall'introduzione delle clausole di salvaguardia, di cui alla tabella A) richiamata nell'art. 4, comma 7, del Regolamento oggetto di modifiche con la delibera

CdA n. 24/2015 in esame, comporta delle variazioni di spesa non quantificabili, dato che i relativi impatti non sono stati oggetto di analisi nel bilancio tecnico. Al riguardo, si condivide la necessità rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze "di procedere alla verifica delle clausole di salvaguardia presentate nella delibera n. 24, escludendo deroghe di ampio respiro rispetto ai requisiti stabiliti per la generalità degli iscritti...".

Fermo restando quanto sopra, d'intesa con il covigilante Ministero dell'economia e delle finanze, si ritiene che la delibera n. 24/2015 contenga iniziative che, in quanto improcrastinabili al fine di consentire un miglioramento, seppur non definitivo, dei risultati della gestione, vadano assentite.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, **la delibera n. 24/2015 assunta dal Consiglio di amministrazione di codesto Istituto in data 27 luglio 2015 è approvata limitatamente alle seguenti misure:**

- **incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle aliquote contributive IVS**, da 8,69% a 9,19% (+0,5%) della retribuzione imponibile per i giornalisti dipendenti e da 22,28% a 23,81% (+1%+0,53%) per i datori di lavoro di cui al punto 3, lettere a) e b) della delibera CdA n. 24/2015;
- **inserimento a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota dell'1% a carico dei datori di lavoro** istituita con delibera INPGI n. 82/2009 e successive modifiche, destinata a sostegno della CIGS, di cui al punto 3, lett.c) della delibera CdA n. 24/2015;
- **individuazione della retribuzione pensionabile**, per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui all'all. A della delibera CdA n. 24/2015;
- **applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle percentuali per il computo della pensione**, di cui all'art. 7, comma 2 del citato Regolamento all. A della delibera CdA n. 24/2015.

Di tale parziale approvazione della delibera CdA dell'INPGI n. 24/2015 del 27 luglio 2015, con indicazione espressa delle misure assentite dai Ministeri vigilanti, verrà data pubblicazione per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e notizia sul sito istituzionale di questo Ministero (www.lavoro.gov.it), all'interno della pagina web dedicata, allocata in "Homepage>Area Previdenza>Vigilanza>Vigilanza sugli enti di previdenza privata>Approvazione delibere".

Sempre d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si reputa comunque necessario evidenziare che codesto INPGI deve "...*intervenire in breve con ulteriori modifiche che permettano il rientro del disavanzo, adottando norme che potrebbero risultare anche più restrittive di quanto prevede il sistema generale.*" Pertanto, anche nel solco di quanto segnalato dalla Corte dei Conti nella determinazione n. 70/2015 sulla gestione dell'INPGI -Anno 2014, che raccomanda la "necessità urgente dell'adozione di nuovi incisivi interventi volti a correggere gli squilibri della gestione previdenziale", l'Istituto dovrà intraprendere un complessivo progetto di riforma, utile a

consentire il riallineamento delle risultanze gestionali, al fine di garantire l'effettiva tutela previdenziale dei propri iscritti, in ossequio alle disposizioni recate dall'art. 2 ed, in particolare, dall'art. 3, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 509/1994.

Va ricordato, al riguardo, che la definizione di sostenibilità economica di cui all'art. 1, comma 763, della L. n. 296/2006, si applica agli enti previdenziali privati, ma non all'INPGI che è sostitutivo dell'AGO. Detta richiamata disposizione ha introdotto nell'ordinamento una modalità di vigilanza ministeriale che consente di verificare, sulla base della documentazione trasmessa, se emergano situazioni di non equilibrio gestionale, con anticipo rispetto al loro manifestarsi. Nel sistema regolatorio dell'INPGI, invece, non sussistendo tale previsione normativa, affinché la gestione possa svolgersi secondo corretti principi, nell'ambito della autonomia dell'Ente, occorre che la stessa non faccia emergere dall'analisi dei rendiconti annuali nonché dalle risultanze del bilancio tecnico alcun disavanzo economico-finanziario (art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 509/1994).

È rimesso alle scelte responsabili di efficace gestione degli Organi di codesto Istituto considerare la possibilità di armonizzare il proprio ordinamento previdenziale al sistema generale, adottando le opportune soluzioni in direzione:

- dell'adeguamento dei requisiti di accesso e delle modalità di calcolo delle prestazioni a quelli previsti dal sistema generale AGO;
- dell'adeguamento delle aliquote di rendimento per il calcolo del trattamento pensionistico a quelle vigenti nel sistema generale;
- della verifica della sostenibilità delle altre prestazioni obbligatorie diverse da quelle IVS rispetto alle contribuzioni *ad hoc* previste;
- della verifica degli impatti che le prestazioni facoltative eventualmente previste dal nuovo progetto di riforma hanno sulle risultanze di gestione.

Ferma restando quindi l'approvazione delle misure sopra individuate, si ritiene opportuno precisare che il progetto di riforma ordinamentale, stante la necessità di riequilibrio e risanamento con effetti anche di medio-lungo periodo, dovrà essere adottato in tempi brevi e corredato da elaborazioni tecniche che consentano alle Amministrazioni vigilanti di valutare, oltre alla sostenibilità complessiva della gestione, anche gli effetti separati di ciascuna delle misure che codesto INPGI intenderà prevedere.

Si rimane in attesa delle determinazioni che codesto Istituto riterrà di assumere.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI





Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale
UFFICIO IV

Roma,

19 GEN. 2016

ALL (1)
16
Pantano
uspe

Prot. N. 2321 del 14/01/2016
Rif. Prot. Entrata N. 99081
Risposta a nota del: del 22 dicembre 2015 n. 19404

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali ed Assicurative
Divisione VI
Via Flavia, 6
00187 ROMA

OGGETTO: INPGI - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27 luglio 2015 -
modifiche del *Regolamento INPGI di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO*,
modifiche delle aliquote contributive ed istituzione del contributo straordinario su tutti
i trattamenti pensionistici

Si fa riferimento alla nota indicata al margine, con la quale codesto Ministero presenta
le proprie valutazioni sulla delibera in oggetto, inviata dall'Ente previdenziale con la nota n.
230 del 31 luglio 2015, per il parere di competenza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.

Nella nota n. 72273 del 23 settembre 2015, nel valutare la delibera in oggetto, questo
Dicastero ha rilevato la necessità di un approfondimento su altre nuove disposizioni in grado
di mettere in sicurezza la gestione, pur evidenziando gli effetti positivi del provvedimento
sulla sostenibilità dell'Istituto.

Codesto Dicastero ha quindi acquisito dall'Istituto ulteriori elementi di valutazione,
quali la documentazione tecnica allegata alla nota al margine. Come evidenziato nella
medesima nota, le nuove proiezioni attuariali, predisposte considerando un tasso di redditività
finanziaria attestato prudenzialmente al 3 per cento, descrivono scenari di disequilibrio,
nonostante la riforma deliberata. In particolare, a partire dal 2036 il patrimonio si azzerava;
inoltre, per coprire i disavanzi correnti, fino al 2054 sono posti a carico della gestione interessi
passivi e solo a partire dal 2053 risulta che l'Istituto riesca a ricostituire il proprio attivo.

Con riferimento ai provvedimenti contenuti nella delibera in oggetto, nella nota al margine codesto Dicastero si sofferma in particolare sul contributo straordinario di solidarietà, da applicare, con percentuali crescenti, alle pensioni per fasce di importo al di sotto della soglia di 91.251,16 e prorogato per gli altri pensionati INPGI oltre il termine del 31 dicembre 2016, disposto dall'art. 1, comma 486, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147. In proposito viene evidenziato che *< sotto un profilo di legittimità, ... si tratta di un atto non avente forza di legge >* che *< espone l'Ente ad un probabile contenzioso ... alla luce delle pronunce contrarie della Corte di Cassazione in relazione ad analoghe iniziative adottate da altri enti previdenziali di diritto privato >*.

In termini più generali, codesto Dicastero sottolinea inoltre la specificità dell'Istituto quale forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, con riferimento all'art. 3, comma 2 lett. b) del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509. Conseguentemente si ritiene che l'INPGI debba orientare la riforma della gestione *< verso i criteri in vigore per le platee assicurate presso l'INPS - gestione AGO-IVS >*.

Per quanto precede, facendo seguito alla citata nota n. 72273 del 22 settembre 2015, si condividono le valutazioni di codesto Dicastero riguardo l'indicazione di adottare il regime contributivo pro rata e riguardo l'adeguamento ai medesimi meccanismi di revisione del regime generale dei requisiti di accesso alle prestazioni. Si ribadisce, inoltre, la necessità di procedere alla verifica delle clausole di salvaguardia presentate nella delibera n. 24, escludendo deroghe di ampio respiro rispetto ai requisiti stabiliti per la generalità degli iscritti, nonché di applicare gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti per il regime generale, stante anche la necessità di riequilibrio e risanamento con effetti anche di medio-lungo periodo.

Inoltre, per quanto di competenza, con riferimento alle specifiche disposizioni della delibera n. 24, esposte in parte nell'allegato A della stessa delibera, si osserva quanto segue.

Relativamente all'inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia (allegato A: art. 4, comma 1, lett. a)) ed alle pensioni d'anzianità (allegato A: art. 4, comma 3, lett. a) e b)), codesto Dicastero ritiene opportuno non assentire le disposizioni deliberate ed indirizzare l'Istituto all'adozione dei requisiti del sistema generale. A riguardo, nell'ottica di un progressivo avvicinamento del regime INPGI al regime INPS, si ritiene che le modifiche deliberate possano essere approvate, ferma restando la necessità di intervenire in breve con ulteriori modifiche che permettano il rientro del disavanzo, adottando norme che potrebbero risultare anche più restrittive di quanto prevede il sistema generale.

Si concorda con la valutazione favorevole di codesto Dicastero riguardo la modifica della retribuzione pensionabile (allegato A: art. 6, comma 1 let. e)).

Per accelerare in parte l'avvicinamento del regime INPGI al regime INPS, si concorda con l'indicazione di portare al 2 per cento l'aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile per il calcolo delle prestazioni.

Con riferimento all'inasprimento della riduzione delle prestazioni di anzianità (allegato A: art. 7, comma 5), si considera opportuno che esse siano approvate, segnalando all'Istituto la necessità che ne venga nuovamente valutata la coerenza quando saranno decise le altre modifiche regolamentari richieste dai Ministeri vigilanti.

Riguardo la variazione delle aliquote contributive vigenti, di cui al punto 3, lett. a) e b) della delibera, nel ribadire la valutazione positiva del conseguente aumento delle entrate, si concorda con l'indicazione favorevole di codesto Dicastero.

Relativamente all'aumento dell'1 per cento del contributo datoriale per il sostegno alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, si condivide l'esigenza rilevata nella nota al margine di provvedere ad una verifica specifica della sostenibilità di tutte le prestazioni obbligatorie diverse dalla Invalidità Vecchiaia e Superstiti, rispetto alle corrispondenti entrate contributive, ma contemporaneamente, data la difficile situazione occupazionale del settore, si considera opportuno che tale aumento rientri tra i provvedimenti da assentire.

Si prende atto delle considerazioni di codesto Dicastero relative al profilo di legittimità degli interventi deliberati sul contributo straordinario di solidarietà, che quindi è opportuno non assentire per valutarne con maggiore cautela le possibili conseguenze.

Analogamente, sulla base delle indicazioni acquisite da codesto Ministero, in merito alle modifiche della delibera 24 relative alle altre prestazioni obbligatorie e facoltative previste nel *Regolamento INPGI di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO*, si condivide la necessità di chiedere maggiori indicazioni per valutare specificamente la sostenibilità di ciascuna di esse.

Il Ragioniere Generale dello Stato

